

Codice A1816A

D.D. 20 gennaio 2016, n. 119

R.D. 523/1904 - P. I. 5578 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per un attraversamento aereo con linea elettrica a 0,400kV del Torrente Gilba nel comune di Brossasco (CN) - Richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Borgaretto di Beinasco (TO).

In data 23/11/2015 la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Borgaretto di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n.26, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale in sanatoria per un attraversamento aereo con linea elettrica a 0,400kV del Torrente Gilba nel comune di Brossasco. L'istanza contempla la ricostruzione dell'attraversamento esistente mediante

– posa di un cavo elettrico aereo su pali BT 0,400 kV (tra i lotti censiti al C.T. Fog.12 nn.2 e 5).

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua Torrente Gilba è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti da Enel Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Ovest. Sviluppo rete Piemonte e Liguria – in base ai quali si raffigurano le opere ed i lavori di che trattasi da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

Copia dell'istanza comprendente gli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Brossasco per 15 giorni (dal 24/12/2015 al 08/01/2016) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Gilba.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- visto il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 23/1984;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, in sanatoria ed ai soli fini idraulici, la società Enel Distribuzione S.p.A. con sede Borgaretto di Beinasco (TO), Via Rondò Bernardo n.26 a mantenere le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. verificandosi il disuso della linea, l' Enel S.p.A. dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione come previsto dall'art. 5 della convenzione tra Regione Piemonte ed Enel Distribuzione Rep. 221 del 27/06/2014.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti